

tarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona comprendente gli antichi centri abitati di Renno di Sopra e Renno di Sotto sita nel comune di Pavullo nel Frignano ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a nord: strada vicinale di Cà Udinozzo delimitata dalla curva di livello di 625 m e dalla strada statale n. 12 dell'Abetone;

a est: fosso che parte dalla strada statale 12 in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale di Sestola fino alla confluenza con il rio del Tufo;

a sud: rio del Tufo; strada comunale di congiunzione con la strada provinciale di Sestola; strada provinciale di Sestola;

a ovest: strada provinciale di Sestola; dal tornante della Borgheggiara proseguendo lungo la curva di livello di 625 m fino alla strada vicinale di Cà Udinozzo.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Pavullo nel Frignano e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5550)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Dorsale dei Carpineti sita nel comune di Carpineti.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 e il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che:

la zona della Dorsale dei Carpineti sita nel comune di Carpineti in provincia di Reggio Emilia, è di notevole interesse perché, situata nel cuore del territorio comunale di Carpineti, nel medio Appennino reggiano, rappresenta una matrice paesaggistica di fondamentale importanza non solo per l'ambito comunale, ma anche per tutta la fascia medio-alta del territorio provinciale. Essa si svolge per una lunghezza di circa dieci chilometri e separa le ampie valli del Secchia e del Tresinaro, torrenti che in questa zona scorrono con direzioni pressoché parallele.

Caratteristica peculiare ed altamente qualificante della dorsale montuosa di Carpineti è il folto bosco di quercia e castagno che la ricopre interamente, attenuandone l'aspra morfologia, particolarmente palese nei ripidi versanti meridionali, ove le pareti rocciose, alte centinaia di metri dominano i dolci coltivi, che degradano verso la riva sinistra del Secchia. Le numerosissime testimonianze storico-architettoniche, che si riscontrano sul crinale (il Castello, la Pieve romanica di S. Vitale e gli oratori di S.M. Maddalena e di S. Michele) e nei suoi versanti (grandi case signorili, corti rurali, pittoreschi nuclei abitati) attestano, al di là del pur rilevante intrinseco significato, l'antica sapiente organizzazione territoriale delle attività agricolo-residenziali, produttive, religiose in un ampio arco di secoli, caratterizzata dall'armonioso inserimento dell'opera dell'uomo nell'ambiente naturale. In vasti settori tuttavia, come quelli più vicini al crinale, il paesaggio benché antropizzato conserva cospicui caratteri di bellezza naturale incontaminata, con estese zone ancora pressoché integre.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

a partire dal centro abitato di Vallestrà, all'estremità orientale dell'area, in senso orario: strada per Montelago, Campiano, punti quotati 582 e 586, Fola, la Giara, S. Caterina, S. Pietro, Villaprara (escluso il centro abitato), Musiara, Vedrina, Campogallinaro, fino a intersecare il confine comunale Carpineti-Castelnuovo Monti, poi il medesimo verso nord fino alla strada provinciale Felina-Carpineti in località M. Conca, poi la medesima verso est (con esclusione del centro abitato di Carpineti), fino alla località Rola, poi il fosso senza nome verso nord fino al punto quotato 522 presso Poiago, poi la strada per Cà Braglia, Pianzano, Casella,

lasciando ad ovest Valmezzana e M. Balzo, poi la strada per le Casette fino all'intersezione con la strada per Vallestra, la medesima verso sud fino a Vallestra;

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985, ha riferito che:

la zona è suscettibile di una molteplice serie di rischi, ed inoltre molti interventi previsti, quali ad esempio, la costruzione di un metanodotto, l'installazione di antenne sul Monte Fosola, l'espansione edilizia, la realizzazione di un elettrodotto a sud del Castello, comprometterebbero irreversibilmente i pregiati caratteri ambientali;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della zona della « Dorsale dei Carpineti » sito nel comune di Carpineti che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della zona della « Dorsale dei Carpineti », possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della « Dorsale dei Carpineti » nel comune di Carpineti ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dal centro abitato di Vallestra, all'estremità orientale dell'area, in senso orario: strada per Montelago, Campiano, punti quotati 582 e 586, Fola, la Giarà, S. Caterina, S. Pietro, Villaprara (escluso il centro abitato), Musiara, Vedrina, Campogallinaro, fino a intersecare il confine comunale Carpineti-Castelnuovo Monti, poi il medesimo verso nord fino alla strada

provinciale Felina-Carpineti in località M. Conca, poi la medesima verso est (con esclusione del centro abitato di Carpineti), fino alla località Rola, poi il fosso senza nome verso nord fino al punto quotato 522 presso Poiago, poi la strada per Cà Braglia, Pianzano, Casella, lasciando ad ovest Valmezzana e M. Balzo, poi la strada per le Casette fino all'intersezione con la strada per Vallestra, la medesima verso sud fino a Vallestra.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Carpineti e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5551)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dei fontanili e del bosco golendale sito nel comune di Gattatico.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 e il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che:

il territorio dei fontanili e del bosco golendale ricadente nel comune di Gattatico (Reggio Emilia) riveste notevole interesse perché l'area in questione raccoglie una molteplicità di emergenze di carattere naturalistico e storico-architettonico, che le conferiscono un estremo interesse ambientale e paesaggistico nell'ambito della media e bassa pianura Padana. La zona dei « Fontanili » di Gattatico raccoglie cospicue testimonianze di questo armonioso paesaggio, organicamente connesso ad un ambiente che conserva discreti livelli di naturalità. E' in questa luce che le boscaglie golenali dell'Enza, le siepi contornanti i bordi dei « Fontanili », i filari di salice bianco delimitanti parte della